

Rivista internazionale di filosofia del diritto

APRILE / GIUGNO
IV Serie - LXVI - 1989

2

RIVISTA TRIMESTRALE
Spedizione in abb. postale
Gruppo IV - 70

estratto

Giuffrè editore

La filosofia penale di Ippodamo e la cultura giuridica dei sofisti (*)

di LIVIO ROSSETTI (**)

I. Quando ci si interroga sul contributo dato dai sofisti alla elaborazione di concetti giuridici, una consolidata tradizione esegetica suole evocare la nozione di diritto naturale e il contrasto fra *nomos* e *physis*, per poi occuparsi di alcune 'applicazioni' di questa celebrata opposizione — in particolare la proclamazione della naturale uguaglianza degli uomini (diversi solo per convenzione), e la delineazione di una prima teoria del contratto sociale — come se nessun altro aspetto del diritto avesse attirato la loro attenzione. In realtà non è difficile accorgersi che i sofisti del V secolo seppero toccare anche altri problemi e proporre teorie che vanno ben al di là della dialettica, in fin dei conti piuttosto elementare, tra legge e natura. Si deve inoltre lamentare che proprio la meno scontata e la meno banale tra le applicazioni del contrasto *nomos/physis* escogitate dai sofisti sia passata del tutto inosservata a causa della scarsa attenzione comunemente riservata agli scritti di Antifonte Oratore — cioè, con ogni probabilità, di quell'Antifonte che a torto è stato scisso in due diversi personaggi contemporanei ed omonimi⁽¹⁾. Si dà il caso che questa particolare applicazione del

(*) Ho presentato le grandi linee di questo articolo in una relazione al « Premier Colloque Interdisciplinaire de Philosophie Pénale » (Parigi, aprile 1988). La presente pubblicazione avviene con il consenso degli organizzatori del convegno parigino.

Ho potuto discutere alcuni di questi punti con E. Lévy (Strasburgo), D. Placido Suarez (Madrid), P.J. Rhodes (Durham), T. Saunders (Newcastle upon Tyne), ed A. Tordesillas (Parigi), che ringrazio.

(**) Professore nell'Università di Perugia.

(¹) Ricordo che la distinzione tra Antifonte retore ed uomo politico e Antifonte sofista risale ad un autore antico, Didimo di Alessandria (cf. 87 A 2 D.-K.). Una discussa congettura, emessa nel 1917 da Ettore Bignone e inizialmente accolta con molto favore dalla critica, ricavava da alcuni fram-

contrasto *nomos/physis* abbia una speciale rilevanza proprio dal punto di vista della filosofia penale. Partiamo dunque da una breve illustrazione di questo aspetto della questione.

In due diversi scritti — l'uno comunemente attribuito all'oratore, l'altro al sofista ⁽²⁾ — Antifonte si sofferma sulle prerogative dell'imputato. Dirò subito che proprio la presenza della medesima idea (che è, dopotutto, un'idea piuttosto peregrina) nei due scritti costituisce un decisivo indizio per rigettare la nota tesi di Bignone, Luria ed altri, secondo cui si dovrebbe parlare non di uno, ma di due Antifonte ⁽³⁾.

Il 'corollario antifonteo' consiste nella seguente tesi: la natura e il buon senso vorrebbero che la legge non ponesse l'imputato sullo stesso piano del suo accusatore, perché davanti ai giudici si presentano un prevaricatore e la sua vittima, quando non addirittura un omicida ed i parenti dell'ucciso. Ciò tuttavia, osserva Antifonte, puntualmente accade, in quanto la vittima, per poter ottenere giustizia, deve trasformarsi in accusatore e competere con l'imputato su un piede di parità, oltretutto tollerando che questi si proclami innocente o, peggio, vittima di un raggio (di cui vorrebbe incolpare proprio il suo accusatore/vittima). Il *nomos*, protesta Antifonte, accorda all'imputato un privilegio assolutamente innaturale (la presunzione di innocenza) e, per giunta, gli permette anche di parlare tanto a lungo quanto l'accusatore, nonché di difendersi con altrettanta forza di persuasione ⁽⁴⁾.

L'osservazione è ovviamente esposta alle più gravi obiezioni, ed è possibile che Antifonte abbia formulato queste considerazioni

menti papiracei una conferma perentoria della congettura di Didimo, perché Antifonte sofista avrebbe avuto, a differenza del suo omonimo, delle manifeste simpatie democratiche. Negli ultimi decenni, però, la tesi è stata, di fatto, demolita. Cf., ad es., Kerferd 1981, pp. 49-51 e 115-116, e Decleva Caizzi 1984.

⁽²⁾ Si tratta, rispettivamente, della II *Tetralogia*, sez. γ 2-5, e del fr. 44 D.-K. (tratto dal papiro di Ossirinco n. 1364), colonne 6-7.

⁽³⁾ La pur copiosa letteratura sui presunti due Antifonte ignora del tutto questa corrispondenza, che io trovo oltremodo significativa perché compare sia in un testo comunemente attribuito al sofista, sia in un testo concordemente attribuito all'oratore. Sull'argomento esiste una tesi di laurea inedita presso l'Università di Perugia (Naris 1987).

⁽⁴⁾ Malgrado i differenti presupposti pragmatici (altro è esporre pacatamente le proprie idee, altro è parlare davanti ai giudici), non si osservano differenze di rilievo nel modo in cui è valutata, nei due testi di cui alla precedente nota 2, la prassi giudiziaria antica per quel che concerne le prerogative dell'imputato.

sia per richiamare l'attenzione su alcune contraddizioni vistose ma irrinunciabili del *nomos*, sia per aggiungere questo argomento alla serie dei *topoi* retorici che, convenientemente inseriti in un discorso di accusa, concorrono a suscitare nei giudici popolari uno stato d'animo ostile all'imputato, argomentando che questi, dopo aver prevaricato (per esempio uccidendo), può ancora prevaricare parlando liberamente in tribunale, calunniando e possibilmente raggirando i giudici, fino ad ottenere che non sia resa giustizia alla sua vittima (o, eventualmente, ai parenti dell'ucciso).

Chiaramente Antifonte fa un discorso di tipo *avvocatesco*, ma l'argomento è ben trovato, è sufficientemente peregrino e non manca di una plausibilità *prima facie* almeno quando, come nel caso illustrato dalla seconda *Tetralogia*, si sia di fronte ad un processo per omicidio. Inoltre costituisce il più antico testo greco in cui sia evocato e discusso un principio giuridico e procedurale così significativo — e così strettamente connesso all'idea stessa di legalità, così intrinsecamente legato al diritto positivo in quanto distinto dal generico 'fare (o farsi) giustizia' — qual è la presunzione di innocenza per l'imputato.

Mi sembra di dover anzi aggiungere che in tal modo Antifonte inaugura l'importante e intricato *dossier* sugli eccessi di garanzie per l'imputato ⁽⁵⁾.

II. Di ancor più grande portata, proprio dal punto di vista della filosofia penale, sono alcune teorie formulate da Ippodamo di Mileto nel suo libro *Peri politeias, Sulla repubblica* ⁽⁶⁾.

Di questo suo libro non possediamo che una sola citazione diretta, per giunta molto breve e pressoché insignificante; in compenso, e per nostra fortuna, Aristotele ne fa un resoconto insolitamente accurato ed analitico ⁽⁷⁾ nel secondo libro della *Politica* (II 8, 1267 b 22-1268 a 16 = 39 A 1 Diels-Kranz), cosicché dell'opera possiamo farci un'idea abbastanza precisa.

Per qualche strana ragione, la letteratura specialistica suole riservare un'attenzione del tutto curiosa a queste teorie, prefe-

⁽⁵⁾ Ricordo che su questi temi leggiamo poi qualcosa nei *Problemata* aristotelici (XXIX 13, 951 b 20 - 952 b 15; XXIX 15, 952 b 35 - 953 a 2).

⁽⁶⁾ Ciò che sappiamo di quest'opera lo dobbiamo pressoché unicamente ad un passo della *Politica* di Aristotele (II 7, 1267 b 29 - 1268 a 16).

⁽⁷⁾ Aristotele ha anche cura di annotare, a conclusione del suo riassunto (1268 a 15-16), che « questo e poco altro » è contenuto nel libro di Ippodamo.

rendo interessarsi ad altri aspetti dell'opera di Ippodamo e relegando il suo libro assolutamente ai margini del movimento sofistico. A torto, io credo, perché nelle sue proposte di riforma di vari aspetti della vita pubblica egli dà prova di non comune lucidità nell'elaborare ipotesi non utopistiche di razionalizzazione di numerosi istituti. Proprio con riferimento alle modalità di amministrazione della giustizia egli ebbe il merito di sollevare un problema di fondo (sul quale si interrogarono, sembra, anche Pericle e Protagora), prospettando una meditata ridefinizione delle imputazioni fondamentali e, conseguentemente, degli schemi procedurali.

Poiché Ippodamo non viene quasi mai posto in relazione col movimento sofistico, credo di dover premettere alla mia esposizione alcune considerazioni di carattere generale intorno alla personalità culturale e all'opera di questo intellettuale, anche allo scopo di meglio giustificare la decisione di non dar peso al suo presunto pitagorismo e di considerare Ippodamo in larga misura partecipe dell'universo culturale dei sofisti.

Egli deve la sua fama principalmente al fatto di essere stato in assoluto il primo urbanista che la storia ricordi, e di aver legato al suo nome un modello di città che, già nel V secolo a.C., trovò pratica attuazione in una varietà di vecchi e nuovi nuclei urbani. Cominciò, sembra, con la sua città natale, di cui ridisegnò il sistema viario, con strade diritte che si intersecavano ad angolo retto, e attuò un'analoga opera di urbanizzazione al Pireo già prima del 470/460 a.C. (8).

Successivamente Pericle potrebbe (9) avergli affidato l'incarico di progettare la planimetria e il sistema viario della colonia panellenica di Turii, quella stessa colonia per la quale sembra che, sempre su incarico di Pericle, Protagora preparasse la costituzione (10).

Oltre che come urbanista, Ippodamo dovette distinguersi appunto per le sue teorie sull'assetto dei rapporti socio-politici ed economici. Proprio per questo è stata da alcuni avanzata l'ipotesi che egli ispirasse i due tipi di attività al medesimo disegno poli-

(8) Per una informazione generale v. Szidat 1980 e Benvenuti Falciai 1982.

(9) Il fatto non è positivamente attestato dalle fonti, ma la congettura (su cui non potrei dilungarmi qui) è assai verosimile.

(10) Cf. Placido 1972, pp. 12-18.

tico, concependo « l'organizzazione dello spazio urbano come un elemento, fra altri, della razionalizzazione delle relazioni politiche » (11). Si tratta, peraltro, di un'ipotesi molto controversa.

Altrettanto controversa è la tesi secondo cui egli sarebbe stato un pitagorico. Lo si afferma non tanto perché una fonte tarda, Stobeo, così lo qualifica, quanto piuttosto perché alla geometrica linearità delle sue soluzioni urbanistiche corrisponde un'accentuata predilezione per le grandezze matematiche anche nelle teorie sull'ordinamento delle *poleis* che egli svolse nel suo libro. Parla infatti di diecimila cittadini, di tre classi, di tre tipi di proprietà fondiaria, di tre tipi di reati — ecco un dato che interessa particolarmente in questa sede, e su cui mi soffermerò tra un momento — e di tre tipi di incarichi pubblici. I dati non consentono peraltro una sicura conclusione in tal senso (12).

In ogni caso, le sue proposte di innovazione nella maniera di articolare i rapporti economici, politici e giuridici indubbiamente includono, accanto a soluzioni indiscutibilmente velleitarie (come quella che pretende di stabilire quanti cittadini debba avere una *polis*), tutta una serie di proposte eccezionalmente realistiche. Di due, in particolare, si ha motivo di ritenere che furono tradotte in realtà da Pericle.

Aristotele attesta infatti che, secondo Ippodamo, la città avrebbe dovuto onorare chi si fosse reso particolarmente benemerito; inoltre che la città avrebbe dovuto prendersi particolare cura dei figli dei caduti in guerra (13). Tucidide, dal canto suo, attribuisce a Pericle, nell'ambito del cosiddetto *logos epitaphios*, la seguente dichiarazione: « d'ora in poi la città allevierà fino alla giovinezza i figli dei caduti a spese pubbliche, ponendo così come premio per simili gare questa corona, utile sia a costoro, sia ai super-

(11) Vernant 1965, p. 136 della traduzione italiana. Cf. anche Lévêque & Vidal-Naquet 1973, pp. 123-146. Gehrke 1989 avanza, tuttavia, più d'una riserva sulla legittimità di simili conclusioni.

(12) Il confronto con Arist., *Cael.* I 1, 268 a 10-20 in effetti incoraggia a ravvisare in questa predilezione per il numero tre il sintomo della sua adesione al pitagorismo, ma solidi argomenti in contrario ha addotto Lana 1973, pp. 118-123. Sull'indicazione relativa a diecimila cittadini si deve tra l'altro considerare che essa potrebbe anche essere stata introdotta unicamente per evidenziare che una compagine politica molto più grande (come ad Atene) o molto più piccola (come a Sparta) avrebbe presentato più inconvenienti che vantaggi.

(13) *Pol.* II 7, 1268 a 6-11.

stiti » (II 46). La coincidenza fra quanto proponeva Ippodamo e quanto Pericle istituzionalizza è tale da far pensare, appunto, che il secondo abbia dato attuazione ad una proposta contenuta nel libro del primo⁽¹⁴⁾, e ciò evidenzia in modo assai persuasivo la capacità di Ippodamo di elaborare delle proposte tutt'altro che utopistiche. Del resto, anche la prassi di onorare alcune persone benemerite con il pasto gratuito nel Pritaneo potrebbe rispecchiare un'idea di Ippodamo⁽¹⁵⁾.

Ne consegue che, fosse o non fosse un pitagorico, avesse o non avesse concepito le sue due attività principali in modo unitario, egli dovette essere a dir poco partecipe di quella 'svolta antropologica' che fece convergere l'interesse di tanti intellettuali del V secolo sul mondo umano e, più particolarmente, sulla vita in società. È anzi verosimile, visto che nacque non solo prima di Protagora, ma anche prima di Pericle⁽¹⁶⁾, che fosse addirittura uno dei promotori ed iniziatori di quella svolta.

Proprio per questo, anche se non si considerò e non può essere considerato un sofista in senso stretto — se non altro perché non risulta che si sia dedicato all'insegnamento retribuito — è ugualmente giusto ravvisare in lui un intellettuale pienamente partecipe del nuovo orientamento, e anzi un antesignano, come del resto lo stesso Aristotele ha cura di annotare⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁴⁾ Aristotele lo nega esplicitamente; tuttavia è lecito domandarsi se era in grado di sapere che le provvidenze a favore degli orfani erano già in uso prima che Ippodamo scrivesse il suo libro. Aristotele certamente sapeva che nel IV secolo questo uso era in vigore già da molti decenni, ma ciò non dimostra che fosse in vigore già prima del 450/440 a.C. Del resto, per quale altro motivo Tucidide avrebbe incluso nell'*Epitafio* la clausola « d'ora in avanti », se non per sottolineare che Pericle introduceva una innovazione? Spiace che Gomme 1956 (a p. 143) e, in genere, i commentatori di Tucidide, non rilevino la connessione. Cfr. però Rhodes 1981, p. 308 s.

⁽¹⁵⁾ Ricordo che possediamo l'iscrizione relativa all'istituzione di questa 'onorificenza', a cui alludono Aristofane (*Eq.* 555 e 575, *Ran.* 764), Andocide (IV 31) e Platone (*Apol.* 36 d 7). Si tratta di *I.G.*² 77 (= *I.G.*³ 131), comunemente datata intorno al 430 a.C. In proposito v. Osborne 1981.

⁽¹⁶⁾ Per la nascita di Ippodamo si pensa, per lo più, al 500 a.C., considerando che i lavori al Pireo difficilmente potrebbero essere stati eseguiti posteriormente al 470 a.C. (cf. nota 8). Pericle nacque invece nel 495 e Protagora nel 480.

⁽¹⁷⁾ Cf. *Pol.* II 8, 1267 b 29-30. « Hippodamos appartenait à cette génération remuante, ardente à se frayer de nouvelles voies (...) qui suivit les Guerres Médiques »: così Aubonnet 1960, p. 153 (nota complementare 8). Ehrenberg 1968, p. 253, coglie bene questo punto quando scrive che « The

Nel riassunto offertoci da Aristotele occupa una posizione di rilievo la raccomandazione di rubricare i reati e le leggi ad essi corrispondenti sotto tre sole denominazioni: *hybris*, *blabe* e *thanatos*, cioè prepotenza (nel senso di violenza, abuso, prevaricazione che offende), danneggiamento⁽¹⁸⁾, e omicidio. Il motivo per cui si debbono essere solo tre tipi di leggi è che tre sono le ragioni per cui ci si rivolge ai tribunali e si intentano cause (1267 b 38-39).

Da una simile formulazione si inferisce agevolmente che Ippodamo dovette avvertire il bisogno di metter ordine tra le non poche leggi che ogni città veniva a suoi tempi producendo. Non così perspicua è però la seconda parte dell'enunciato, perché si potrebbe essere indotti a pensare che egli voglia limitarsi a porre ordine semplificando più o meno arbitrariamente. Nulla di più sbagliato. Si ha motivo di ritenere, infatti, che alla distinzione fra i tre tipi di vertenze presieda, semmai, l'esigenza opposta, cioè l'aspirazione a distinguere con qualche precisione l'ambito civilistico dall'ambito penale, salva restando la specificità dei fatti di sangue, e quindi l'opportunità di prevedere per essi uno *status* giuridico a sé stante.

spirit of a new age revealed itself in Hippodamos not only in his famous rectangular street plans (...) but also in the fact that as a true disciple of sophist thought, he developed an abstract political theory », ma probabilmente sbaglia a farne un « disciple »: Ippodamo sembra piuttosto aver anticipato le nuove tendenze e dato un contributo di rilievo al loro affermarsi. La letteratura sui sofisti suole disinteressarsi di Ippodamo. Fa eccezione Classen 1985.

⁽¹⁸⁾ Sul senso di *blabe* s'impone una precisazione, che peraltro rischia di condurci fin troppo lontano. Nella terminologia giuridica attica la *dike blabes* concerne sia il danno, sia l'attitudine ostile che il danneggiato suole attribuire alla persona contro cui intenta la causa, evoca cioè sia la necessità di risarcire il danno, sia l'opportunità di colpire l'attitudine a prevaricare (cf. ad es. MacDowell 1978, 151). Ippodamo sembra invece auspicare che la prevaricazione dia luogo ad un processo per *hybris* e il danno ad una vertenza per *blabe*, così da valutare distintamente la *poine* con cui colpire una forma di *hybris* e la *time* volta a risarcire chi avesse ricevuto un danno materiale (cioè una *blabe*, secondo la terminologia di Ippodamo, ovvero una *zemia*, secondo la terminologia corrente). Sembra, in effetti, che la vertenza prettamente civilistica fosse confinata alle *dikai emporikai* (documentate, peraltro, solo a partire dal IV secolo a.C.), nelle quali la componente ibristica diventava pressoché irrilevante. Invece Ippodamo dovrebbe aver auspicato con largo anticipo l'istituzione di una vertenza prettamente civilistica volta a sancire una ragionevole riparazione per il danno anche quando il fatto fosse stato sufficientemente grave da comportare una sanzione per *thanatos* o per *hybris*. Da notare che Platone, nelle *Leggi*, usa *blabe* con specifico riferimento al danno da risarcire e distingue con chiarezza il risarcimento dalla ulteriore pena (cf. VI 767 e; IX 862 b, 864 e, 865 c, 877 b, 878 c-2).

È noto che nell'Atene classica soltanto per gli omicidi erano state fissate delle norme procedurali molto specifiche. Per il resto, gli stessi tribunali popolari si pronunciavano tanto sui casi di *hybris* (per esempio delle percosse, ovvero una violazione di domicilio) quanto sui casi di *blabe* (per esempio un'appropriazione indebita o un danneggiamento involontario), né si istituivano distinzioni di rilievo tra i reati contro la persona ed i reati contro il patrimonio, perché i giudici popolari si limitavano a dichiarare l'imputato colpevole o innocente, meritevole o non meritevole di punizione. Di conseguenza la discussione, anziché vertere sull'entità del danno, finiva col configurarsi piuttosto come una valutazione complessiva del diritto dell'accusatore ad una qualche rivalsa sull'imputato, tanto che i giudici popolari potevano perfino far prevalere delle considerazioni di opportunità sulla mera determinazione del diritto e del torto (cfr. Dover 1974, 292-296 e 310).

Ciò comportava una sostanziale labilità dell'imputazione, che per lo più induceva l'accusatore ad enfatizzare anche a sproposito l'intenzione malevola del convenuto, con l'intento di ottenere una più favorevole considerazione delle sue rivendicazioni, ma poteva dar luogo anche ad ambiguità assurde, come quella documentata dalla V orazione di Antifonte, in cui l'imputato è formalmente accusato di *kakourgia* (una sorta di *blabe*) ma l'accusa tenta di farlo condannare per omicidio⁽¹⁹⁾. In ogni caso l'unicità ed elementarità del verdetto che i giudici popolari erano chiamati ad emettere non solo non poteva far a meno di produrre una giustizia molto sommaria, ma neppure consentiva che le esigenze d'ordine civilistico venissero valutate indipendentemente dalla reale o presunta rilevanza penale della condotta incriminata.

Orbene, questa è precisamente la distinzione che Ippodamo ha invocato nel suo libro. Per nostra fortuna, possiamo anche farci un'idea non vaga di come egli giustificasse la sua proposta. Leggiamo infatti subito dopo, in Aristotele, che egli disapprovava la procedura vigente, proprio perché questa imponeva ai giudici di pronunciarsi con un sì o con un no, dichiarando l'imputato genericamente colpevole o genericamente innocente, senza specificare a che titolo ciascun dicasta lo ritenesse colpevole o non colpevole.

(19) Quanto avrò occasione di riferire un po' più avanti (sez. V) a proposito di questa complessa vertenza giudiziaria permetterà, spero, di farsene un'idea almeno un po' più precisa.

In tal modo, egli obiettava, i giudici erano indotti ad emettere delle sentenze almeno in parte inique, e quindi a venir meno al loro giuramento. Proprio per questo, egli auspicava che ogni dicasta potesse in qualche modo specificare il senso del suo voto, e formulò delle proposte più che giudiziose in tal senso⁽²⁰⁾.

La funzionalità della distinzione tra *hybris*, *blabe* e *thanatos* nel contesto di simili valutazioni è manifesta, giacché dalla più sicura determinazione di queste tre fattispecie conseguiva la possibilità di considerare separatamente se la condotta incriminata fosse perseguibile ad uno o più titoli, cioè di ravvisare nel medesimo atto criminoso non uno solo, ma due o più diversi tipi di reati, ognuno suscettibile di essere valutato per suo conto.

È appena il caso di annotare che una simile innovazione avrebbe, se non altro, posto un limite a quella confusione retorica dei piani e a quella continua sovrapposizione di imputazioni diverse che la prassi giudiziaria ateniese ampiamente attesta. Avrebbe inoltre consentito, per esempio, di ritenere (contrariamente alla prassi) che la condanna dell'omicida di per sé non estingue la legittima aspirazione dei parenti della vittima ad una qualche rivalsa patrimoniale sui suoi beni.

Si ammetterà, pertanto, che questa particolare teoria di Ippodamo aveva il non lieve merito di individuare un problema reale e di invocare una innovazione interessante e non propriamente irrealizzabile, anche se l'altra riforma da lui auspicata, quella per cui ad ogni giudice avrebbe dovuto essere assicurata la possibilità di specificare il grado di colpevolezza dell'imputato e l'entità della pena da comminargli, era invece molto più prossima all'utopia. Infatti, per poter ricavare una sola sentenza dalla molteplicità delle valutazioni dei giudici sarebbe stato necessario elaborare una metodologia indubbiamente complessa (o, forse, inattuabile), sulla quale, peraltro, il riassunto di Aristotele non fornisce nessuna indicazione.

Riguardo al metodo di formazione della sentenza a partire dalle valutazioni di ogni dicasta, è stato acutamente osservato che Ippodamo « mira a sostituire il giudizio del giudice a quello delle

(20) Cf. Arist. *Pol.* II, 8, 1267 b 40-41. Perché mai le distinzioni invocate da Ippodamo ridurrebbero « l'ambito del diritto (...) alle relazioni personali e ai rapporti di proprietà, secondo il ben noto modello delle legislazioni arcaiche coloniali » (Bertelli 1982, p. 510) francamente mi sfugge. Siamo infatti in presenza di una distinzione tutt'altro che banale. Cf. Wolf 1952, p. 363.

parti » (Giuliani 1971, 90). È pur vero che la proposta di Ippodamo va in quella direzione; bisogna tuttavia considerare che le giustificazioni da lui verosimilmente addotte implicano una più che tempestiva presa di coscienza dei rischi degenerativi derivanti dalla scelta di spingere l'elementarità della funzione del giudice fino al punto di lasciargli solo la possibilità di pronunciarsi con un sì o con un no sia quando si tratta di stabilire se l'imputato è colpevole o innocente, sia quando si tratta di scegliere fra la pena proposta dalla accusa e la pena che lo stesso imputato suggerisce di infliggergli. Stante che il sistema giudiziario ateniese letteralmente azzerava la pur legittima aspirazione del giudice a concorrere alla determinazione sia delle responsabilità che della sanzione, fino a demotivarlo e a deresponsabilizzarlo, anzi, fino a renderlo uditore annoiato e distratto, non sarebbe fuor di luogo ravvisare nella proposta di Ippodamo un correttivo, piuttosto che un temibile stravolgimento del sistema, un tentativo di riequilibrare i ruoli e di reagire alla sostanziale esautorazione del giudice, piuttosto che una sospetta volontà di esautorare le parti fino a fare della valutazione del danno « un calcolo che prescinde dalle loro opinioni » (Giuliani 1971, *ibidem*).

III. Anche se le dottrine più propriamente giuridiche di Ippodamo non dovettero suscitare particolari entusiasmi in Pericle, né dar luogo ad iniziative legislative di alcun genere, è nondimeno verosimile che tanto Pericle quanto Protagora abbiano in qualche misura approfondito questa problematica alla luce delle teorie ippodamee, in particolare alla luce dell'esigenza di distinguere fra tipi diversi di responsabilità. Si legge infatti in Plutarco⁽²¹⁾ che il sofista e lo stratego discussero per una intera giornata sul caso di un certo Epiteimo di Farsalo, che morì per essere stato colpito in modo del tutto involontario da un giavellotto. Pericle e Protagora si sarebbero chiesti chi, a rigore, avrebbe dovuto essere considerato responsabile della morte di Epiteimo, e di conseguenza se e quale colpa si dovesse ravvisare in quel particolare fatto delittuoso. Essi considerarono, ci dice Plutarco, tre possibilità: che la responsabilità dovesse cadere sul lanciatore del giavellotto, sugli agonoteti o, più semplicemente, sull'oggetto che aveva colpito la vittima.

(21) *Per.* 36 (= 80 A 10 D.-K.).

La loro discussione, di cui spiace ignorare l'esito, è agevolmente riconducibile allo schema ippodameo in quanto la morte di Epiteimo appare perseguibile a più di un titolo: vi si possono ravvisare non soltanto gli estremi di *thanatos*, ma anche di *blabe* (mentre sarebbe arduo ravvisarvi gli estremi della *hybris*). È peraltro intuitivo che, se ci si chiede chi in questo caso debba considerarsi *aitios kata ton orthotaton logon*, non ci si sforza di distinguere soltanto tra tipi diversi di causalità, ma anche tra ipotesi diverse di responsabilità, di imputazione e di sanzione, e che la domanda prende forma a seguito di un dubbio circa l'adeguatezza della prassi vigente, pressoché incapace di considerare il danno senza postulare un proposito ostile e prevaricatore in chi l'avesse causato, o di considerare il diritto alla riparazione separatamente dalla punizione per la condotta ibristica⁽²²⁾.

Quali esigenze di giustizia rischiavano, in tal modo, di andare disattese? La risposta non è dubbia, perché la mera condanna dell'uccisore indiretto ed involontario presentava l'inconveniente (ed aveva il torto) di considerare irrilevanti sia il danno comunque arrecato ai parenti della vittima, sia l'eventuale corresponsabilità (per imprevidenza) degli agonoteti, sia l'eventuale concorso di circostanze inopinate (o anche dell'eccessiva imperizia del lanciatore).

Era, chiaramente, lo schema ippodameo ad istituire la possibilità di tener conto di queste altre componenti, non certo il sistema giudiziario ateniese, che semplicemente non consentiva di andar oltre una giustizia fin troppo sommaria in cui il fatto di sangue, con le connesse esigenze di purificazione dal *miasma*, prevaleva su ogni altra considerazione. Né la cultura giuridica dell'epoca offriva dei modelli alternativi.

Ne consegue che, molto probabilmente, fu sotto l'influenza delle teorie di Ippodamo che Protagora e Pericle pervennero a percepire come particolarmente ardua la determinazione delle responsabilità in un caso come quello occorso ad Epiteimo. È inoltre a dir poco accattivante l'eventualità — che mi è stata amichevolmente

(22) La difficoltà sembra insita nello schema giuridico di Solone, il quale riconosce pienamente l'eventualità dell'omicidio involontario, ma per esso prevede unicamente una *poine* relativamente mite, senza in alcun modo tener conto del danno (cioè degli effetti civilistici comunque derivanti dalla morte della vittima). Proprio per questo chi voleva farsi risarcire un danno aveva interesse ad argomentare che c'era stata prevaricazione (*hybris*) e non solo, appunto, il danno. Su Solone cf. ad es. Gagarin 1981.

prospettata *per litteram* da Domingo Placido Suarez — che Protagora abbia saputo ricondurre questa discussione alla sua più generale rappresentazione della storia della civiltà (mito di Prometeo ed Epimeteo: fr. C1 D.-K.), delineando un « proceso histórico que lleva de la magia representada por la culpabilidad del objeto mismo hasta la responsabilidad de la organización estatal representada por los agonotetas » (23).

IV. Ma se la testimonianza di Plutarco documenta almeno una presa di coscienza del problema, la seconda *Tetralogia* di Antifonte, vertendo su un caso che corrisponde perfettamente alla vicenda di Epitimo, mostra come le parti potevano costruire l'accusa e la difesa in una situazione di quel genere (24). Si discute di un ragazzo che, esercitandosi in palestra al lancio del giavellotto, ha involontariamente colpito un altro ragazzo uccidendolo. Il padre dell'uccisore, per disculpare suo figlio argomenta che, a ben vedere, è semmai la vittima il vero responsabile della propria morte, non il suo involontario uccisore, e questo perché la vittima ha commesso il tragico errore di portarsi lungo la traiettoria del giavellotto. Con la morte è stato per l'appunto punito il suo errore (III β 7-8). Ma è un peccato che il suo gesto getti un'ombra sull'uccisore, come se ci fosse stato un errore anche nella condotta di questi (III β 10).

Così argomentando, Antifonte con ogni evidenza allarga il quadro oltre il limite delle tre ipotesi considerate da Pericle e Protagora e si concentra su una quarta eventualità: il vero ed unico colpevole sarebbe piuttosto la stessa vittima!

La replica del padre dell'ucciso non è meno sottilmente argomentata allorché ribatte che sarebbe troppo pretendere che egli accetti non solo di perdere un figlio, ma di saperlo, per giunta, anche giustamente condannato a morte, come se la sua fosse stata una morte meritata, quando in realtà egli è semplicemente incappato

(23) Questa congettura non è incompatibile con la teoria della funzione rieducativa della pena che incontriamo in un noto passo del *Protagora* platonico (su cui v. *infra* la nota 30, Saunders 1981, e anche Cappelletti 1987, pp. 137-139).

(24) Ricordo che le *Tetralogie* di Antifonte sono un campionario delle risorse argomentative del sofista e mostrano come egli saprebbe costruire tanto l'accusa che la difesa. Propongono perciò, con riferimento a dei casi ipotetici, i discorsi con cui attore e convenuto potrebbero sostenere la loro tesi e demolire le argomentazioni addotte della controparte.

in un giavellotto lanciato da altri (III γ 4). Pretendere questo sarebbe — anzi, è — *tolme kai anaideia*, temerarietà e spudoratezza.

Riformulare quest'ultima interpretazione dei fatti secondo la terminologia e il quadro concettuale proposti da Ippodamo è agevole ed illuminante: il padre della vittima verrebbe a dire che, col suo discorso, il padre dell'uccisore ha finito per aggiungere della *hybris* alla *blabe* derivante dal *thanatos*.

Un secondo argomento della medesima replica è decisamente più capzioso: se la morte accidentale sarebbe stata evitata tanto nel caso in cui l'uno fosse rimasto fermo al suo posto quanto nel caso in cui l'altro si fosse astenuto dal lanciare il giavellotto, allora le responsabilità sono pari, e di conseguenza sarebbe ingiusto che solo uno dei due pagasse con la morte il proprio involontario errore (III γ 10).

Molto puntualmente la controparte ribatte: ma mio figlio vide bene che nessuno correva dalla sua parte nel momento in cui ha lanciato il giavellotto, quindi in quel momento non avrebbe potuto prendere ulteriori precauzioni. La vittima, al contrario, poteva ben vedere che un giavellotto era stato appena scagliato e guardarsi dall'andare a collocarsi proprio sulla sua traiettoria (III δ 7).

Prendono forma, in questo modo, un apparato concettuale e degli schemi argomentativi, insomma un'arte del distinguere i vari aspetti della vicenda e la loro possibile rilevanza giuridica. La cultura giuridica di Antifonte gli permette di inquadrare con sicurezza il fatto penale e il problema della responsabilità. La sua abilità oratoria gli permette poi di intorbidare almeno un poco le acque, quanto basta per dare al lettore l'impressione di una situazione di stallo ed indurre in lui una condizione di perplessità non facilmente superabile.

Un confronto fra questo tipo di argomenti e quelli documentati dalla tragedia e dalla commedia dell'epoca potrebbe, d'altronde, evidenziare la novità di questi argomenti, che istituiscono un modo molto più evoluto di analizzare la rilevanza penale di fatti e comportamenti.

V. Ma, comprensibilmente, i sofisti e lo stesso Ippodamo non si sono concentrati su una sola fattispecie.

Un altro ambito nel quale molti di questi intellettuali hanno dato prova di eccezionale penetrazione è l'impostazione del cosid-

in particolare Antifonte,

detto *logos amartyros*, cioè di quelle argomentazioni che permettono di difendersi, di accusare e di controbattere, sempre nel campo della giustizia penale, quando non siano disponibili delle adeguate prove testimoniali. In questo specifico campo essi furono degli autentici maestri, come si può vedere da non meno di otto loro scritti: da un lato il *Palamede* di Gorgia, uno scritto di Corace⁽²⁵⁾ e la prima *Tetralogia* di Antifonte, dall'altro tre orazioni dello stesso Antifonte (la IV e la V, nonché la sua autodifesa, vale a dire il *Peri tes metastaseos* del 411 a.C.), una di Isocrate (la XXI) databile all'anno 405 o 402 a.C., e una di Andocide (la I), da questi pronunciata nel 399 a.C. Alla serie si possono ancora aggiungere un passo del *Fedro* platonico (273 bc) e un secondo brano della *Retorica* di Aristotele (I 15, 1376 a 18-23), oltre a quello in cui lo Stagirita riassume un testo di Corace (II 25, 1402 a 17-20).

Non sorprende che dei maestri nell'arte di costruire *logoi diknikoi* si siano particolarmente esercitati in questo specifico genere di vertenze nelle quali il semplice cittadino era pressoché incapace di difendersi. Studi recenti di Long, Mazzara e Tordesillas⁽²⁶⁾ hanno richiamato l'attenzione soprattutto su quell'autentico capolavoro che è il *Palamede* di Gorgia, ma non meno brillanti sono la prima *Tetralogia* antifontea e la sua IV orazione, *Sull'assassinio di Erode*, che, pur amplificando notevolmente lo schema del *Palamede* allo scopo di adattarlo alla notevole complessità della vicenda (e della macchinazione con cui l'imputato deve misurarsi), ad esso si mantiene, tutto sommato, molto fedele.

Sarebbe lungo entrare nel merito delle vertenze, reali o immaginarie, che ognuna di queste opere cerca di imbrigliare; d'altronde non saprei dare un'idea della maestria con cui ogni volta viene costruita la presunzione di innocenza (o di colpevolezza) in mancanza di adeguate prove testimoniali (o di corpi del reato), senza fare un'esposizione piuttosto circostanziata. Basti perciò fuggacemente evocare almeno due procedimenti tipizzati (e iterati).

Lo schema generale del *Palamede*, in cui l'eroe omerico è accusato di tradimento da Ulisse, è il seguente: se anche avessi voluto, è inverosimile che io abbia potuto attuare il tradimento di cui mi si accusa, e se anche avessi potuto tradire, è inverosimile che io possa aver desiderato di tradire. Questo medesimo schema pre-

⁽²⁵⁾ Fonte: Arist. *Rhet.* 1402 a 17-20 (= fr. B II 20 Radermacher).

⁽²⁶⁾ Cf. Long 1984, Mazzara 1986, Tordesillas 1989.

siede, come ho detto, anche alla IV orazione di Antifonte. Viceversa, nella prima *Tetralogia* antifontea, in cui qualcuno è accusato di aver ucciso un suo nemico senza testimoni, le parti competono nell'accreditare e smantellare le varie congetture; inoltre l'imputato si difende argomentando che viene accusato di essere, nello stesso tempo, sia diabolicamente astuto, sia estremamente sprovveduto, astuto perché avrebbe ritenuto il presente processo indiziario meno rischioso di quello che la vittima gli aveva appena tentato, sprovveduto perché si sarebbe risolto ad uccidere pur sapendo che i parenti dell'ucciso avrebbero subito pensato a lui come possibile assassino (II β 3). Analogamente nel *Palamede* (§ 25-26) Gorgia argomenta che non è possibile imputare alla stessa persona e con riferimento alla medesima condotta, di essere stato sia scaltro sia sprovveduto. Che l'imputato non avrebbe potuto in alcun modo desiderare di commettere il reato di cui lo si accusa è d'altronde un *topos* che ricorre con regolarità nei *logoi amartyroi*.

Un dettaglio è degno di nota: gli autori di questi scritti non mostrano di saper apprezzare la forza probante dell'alibi. Il *Palamede* non prende neppure in considerazione una simile risorsa; e nella prima *Tetralogia* di Antifonte l'imputato, pur producendo un alibi, mostra di fare molto più affidamento sulla verosimiglianza di argomentazioni che oggi considereremmo idonee soltanto a stabilire una ben più generica presunzione di innocenza. All'alibi, infatti, l'oratore accenna solo verso la fine del discorso di difesa, come se non ne potesse in alcun modo scaturire un'inferenza veramente risolutiva — e pensare che in un'altra orazione (V 95) lo stesso Antifonte lamenta: « Non ci vuol nulla a produrre dei falsi testimoni a carico di chi rischia la condanna a morte! ».

Sulle ragioni di questa sorprendente incapacità di fare un qualche affidamento sulle risorse dell'alibi, rimango personalmente perplesso, perché se è dubbia la forza probante della testimonianza servile, almeno la testimonianza di una moglie o di qualche altro parente stretto (figli, genitori...) con cui per ipotesi l'imputato avesse trascorso la notte, poteva assumere un valore testimoniale ben più cospicuo: è come se questi intellettuali, e più in generale la società ateniese, non si fossero ancora resi conto delle cospicue potenzialità probatorie dell'alibi e non sapessero di conseguenza avvalersene. L'alibi è del resto ignoto anche nel diritto romano.

Resta da aggiungere che la costruzione di argomenti indiziari presenta anche un risvolto speculativo, connesso tanto col proble-

ma del non-essere, quanto con la determinazione dello statuto ontologico che può spettare alla surrogazione di un'esperienza soggettiva autentica⁽²⁷⁾. Si tratta, peraltro, di una dimensione che, pur sollevando problemi filosofici di prima grandezza, deve dirsi irrilevante quando ci si ponga dal punto di vista della giustizia penale, sicché non ho motivo di occuparmene in questa sede.

VI. Un altro ingegnoso schema argomentativo messo a punto e spesso utilizzato dai sofisti consiste nell'opporre dilemma a dilemma, vale a dire nel ricavare, dal dilemma con cui l'attore tenta di incastrare il convenuto in modo tale da non lasciargli via d'uscita, un contro-dilemma ricalcato sul primo ma di segno opposto, tale perciò da azzerare la forza probante del primo e di dar luogo ad una disturbante *impasse*. Prototipo di questa sofisticata 'macchina' argomentativa è la storia di Evatlo⁽²⁸⁾, ex allievo di Protagora che, non avendo i mezzi per pagare l'onorario, ottenne una dilazione paragonabile ai prestiti fiduciari che alcune banche attualmente accordano agli studenti universitari. Evatlo si sarebbe impegnato a saldare il conto allorché avesse vinto la sua prima causa. Senonché, contrariamente alle legittime aspettative di Protagora, l'allievo si asteneva dall'intervenire in vertenze giudiziarie, neppure in veste di logografo. Con questa motivazione l'ex-allievo avrebbe rinviato *sine die* il pagamento dell'onorario a suo tempo pattuito. Allora il sofista pensò bene di minacciare (o, forse, di intentare) una *dike blabes* fondata sul seguente ragionamento: « Evatlo dovrà versarmi l'onorario in ogni caso, anche qualora il tribunale dovesse dargli ragione. Infatti, se lo condanneranno, sarà condannato a pagarmi l'onorario; se lo assolveranno, si troverà ad aver vinto la sua prima causa e quindi dovrà finalmente onorare il contratto (magari anche a seguito di un secondo processo che, a questo punto, non presenterebbe alcun serio rischio) ».

Evatlo avrebbe però acutamente ribattuto: « Bada, Protagora, che io non sarei tenuto ad onorare il contratto in nessun caso, per-

(27) Su cui v., ad es., Rossetti 1986.

(28) Fonti principali: Apul. *Flor.* 18, 19-20 e Gell. *N.A.* V 10. La medesima storia compare anche in Sext. *Adv. Math.* II 96-99, ma qui i protagonisti non sono più Protagora ed Evatlo, bensì Corace e Tisia. Da notare che la vertenza Protagora-Evatlo potrebbe anche essere stata un mero *topos* dialettico, addotto quale esempio delle impensate risorse argomentative che avrebbe potuto sfoderare chi, nel V secolo a.C., la escogitò. Purtroppo non sappiamo a chi si debba la sua prima formulazione.

ché se i giudici mi condannassero, non avrei ancora vinto la mia prima causa e perciò, a termini di contratto, avrei la facoltà di rinviare ancora il pagamento; se invece mi assolvessero, non ti pagherei perché la sentenza mi autorizzerebbe a non farlo ».

Chiedersi quale fu (o quale avrebbe potuto essere) la sentenza in un caso del genere risponde ad una più che legittima curiosità, né l'individuazione di ciò che questa coppia di dilemmi nasconde è priva di insidie, ma ai fini della presente discussione, anziché attardarsi a sviscerare i vari impliciti e a disarticolare il cavillo giuridico che presiede alla 'vertenza' Protagora/Evatlo⁽²⁹⁾, è forse preferibile chiedersi se lo schema argomentativo in questione divenne in qualche misura patrimonio della cultura giuridica attica di fine V secolo. In effetti Aristotele presenta un esempio riconducibile a questa medesima struttura disgiuntiva nell'ambito dei *topoi* entimematici (*Rhet.* II 23, 1399 a 22-26). Volendo dissuadere qualcuno dal parlare in pubblico si può argomentare, egli dice, in questo modo: 'Se ti atterrai a ciò che è giusto ti odieranno gli uomini, se ti atterrai a ciò che è ingiusto ti odieranno gli dei'; ma — osserva Aristotele — si può anche ribattere che 'Se mi atterrò a ciò che è giusto mi ameranno gli dei, se mi atterrò a ciò che è ingiusto mi ameranno gli uomini'.

È però in Antifonte che questa metodologia trova applicazione in ambito penale e con riferimento ad una vertenza sicuramente non immaginaria. Comprensibilmente, la presenza di circostanze concrete, con tutta la loro complessità, rendono l'argomentazione assai meno lineare. Antifonte ricorre ad una sorta di doppio dilemma nella sua V orazione (*Sull'assassinio di Erode*). Al § 16 l'imputato svolge questo pensiero: 'Nel modo stesso di formulare l'atto di accusa, tu mostri di non fidarti neppure dei dicasti, perché se mi assolvono dirai che sono stato assolto dall'accusa di essere un prevaricatore ma non anche dall'accusa di essere un assassino, mentre se mi condannano pretenderai addirittura la mia vita in quanto assassino (e non ti accontenterai di un mero risarcimento in denaro)'. Una volta smascherato lo stratagemma dell'accusa, l'imputato così ribatte (V 94-96): 'Visto che sono stato formalmente accusato di sola prevaricazione e che una simile accusa non sta in piedi, cominciate con l'assolvermi a questo titolo. Poi even-

(29) Nella letteratura critica sull'argomento, invero piuttosto esigua, spicca uno studio rimasto purtroppo inedito: Passeron 1970.

tualmente mi condannerete come assassino — sempre che la controparte se la senta di avvalorare una simile imputazione con il giuramento, come la legge esige. In tal caso potrete sempre pentirvi di avermi assolto e porvi rimedio allorché sarete chiamati a pronunciarvi una seconda volta! ».

Anche senza entrare in ulteriori dettagli, questa orazione di Antifonte mette in eccezionale evidenza quanto labile fosse la linea di confine tra *thanatos*, *hybris* e *blabe* ancora trenta, quaranta o forse cinquanta anni dopo che Ippodamo aveva teorizzato la necessità di tenere un po' più accuratamente distinti i diversi ambiti. La voce di Ippodamo doveva dunque essere rimasta una voce isolata e sostanzialmente inascoltata (almeno fino alle *Leggi* di Platone).

Né questo fu il solo ambito nel quale la sua filosofia del diritto rimase priva di seguito, giacché egli teorizzò anche la possibilità di istituire il processo di secondo grado, procedura del tutto assente dalla cultura giuridica attica.

VII. Accenno appena ad un altro ambito, davvero cruciale per la filosofia penale, il cui esame richiederebbe ben altro spazio: le finalità della pena. Su questo tema ci sono due testi importanti, la cui connessione è stata raramente notata: da un lato Thuc. III 44.5 - 46.4, dall'altro Plat. *Protag.* 324 a 6 - b 5 (cioè una porzione delle osservazioni svolte da Protagora a commento del mito di Prometeo ed Epimeteo). Viene qui per la prima volta delineata la tesi secondo cui, nell'erogazione della pena, sul bisogno di vendetta dovrebbero prevalere — e spesso prevalgono — delle esigenze di prevenzione e di educazione (in Platone), o quanto meno di intimidazione (in Tucidide), cioè non tanto la considerazione del passato quanto piuttosto la considerazione del futuro (degli effetti che una determinata sentenza può avere sul comportamento futuro di chiunque altro venga a conoscenza di come è stato giudicato e punito un certo comportamento deplorabile).

Non è chiaro se i due passi rispecchino, con un diverso grado di fedeltà, la medesima elaborazione teorica di un qualche sofista; è tuttavia possibile⁽³⁰⁾ che un qualche insegnamento di Protagora

⁽³⁰⁾ Untersteiner 1967, p. 110 s. ipotizza che il passo di Tucidide implichi una cosciente obiezione al punto di vista di Protagora, ma una maggiore prudenza esegetica mi sembra in questo caso desiderabile. Da notare,

stia all'origine dell'idea qui svolta. Andrebbe inoltre studiato il tipo di interdipendenza che lega queste valutazioni alla prassi tipicamente ateniese di considerare apertamente la possibilità di far prevalere delle ragioni di opportunità sulle ragioni di un'astratta giustizia retributiva (Dover 1974, *loc. cit.*).

VIII. Concludendo, direi che nel campo della filosofia penale i sofisti hanno dato due ordini di contributi: da un lato hanno concorso ad individuare con qualche precisione la dimensione penale del diritto e ad elaborare dei criteri sia per valutare la bontà delle procedure vigenti, sia per determinare meglio — lo abbiamo appena visto — lo scopo da perseguire con la pena; dall'altro hanno sviluppato tutto un sistema di risorse e schemi argomentativi suscettibili di essere utilizzati in sede dibattimentale. Se in questo secondo ambito si distinsero Gorgia ed Antifonte, nel primo, quali che fossero i meriti di Protagora, eccelle soprattutto Ippodamo, vero padre della filosofia penale⁽³¹⁾.

BIBLIOGRAFIA

- J. AUBONNET, *Aristote, Politique*, Livres I et II (Paris, Les Belles Lettres, 1960: « Collection des Universités de France »).
- P. BENVENUTI FALCIAI, *Ippodamo di Mileto architetto e filosofo: Una ricostruzione filologica della personalità* (Firenze 1982, « Università degli Studi di Firenze, Istituto di Filologia Classica 'Giorgio Pasquali' »).
- L. BERTELLI, « L'utopia greca », in *Storia delle idee politiche economiche sociali*, diretta da L. FIRPO, vol. I (Torino, UTET, 1982), 463-581.
- A. J. CAPPELLETTI, *Protagoras: naturaleza y cultura* (Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1977: « Estudios, Monografias y Ensayos » 87).
- C. J. CLASSEN, « Bibliographie zur Sophistik », *Elenchos* VI 1985, 75-140.
- F. DECLEVA CAZZI, « Le fragment 44 D-K. d'Antiphon et le problème de son auteur: quelques reconsiderations », *I archea sophistici / The Sophistic Movement* (Papers Read at the First International Symposium Organized by the Greek Philosophical Society, 27-29 Sept. 1982) (Athens, Kardamitsa, 1984, « Athenian Library of Philosophy »), 96-107.
- H. DIELS - W. KRANZ, *Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und Deutsch* (Berlin, Weidmann, 1951⁶).

oltre, che non si intravede alcuna particolare nesso tra questa teoria e la valutazione (rigorosamente retrospettiva) delle responsabilità nel caso della morte di Epitimo (*supra*, sez. III).

⁽³¹⁾ Una recente nozione di filosofia penale e sulle sue principali articolazioni in Tzitzis 1987.

panoramica sulla

- K. J. DOVER, *Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle* (Oxford, Blackwell, 1974).
- V. EHRENBURG, *From Solon to Socrates: Greek History and Civilization during the Sixth and Fifth Centuries* (London, Methuen, 1968).
- M. GAGARIN, *Drakon and Early Athenian Homicide Law* (New Haven and London, Yale Univ. Press, 1981: « Yale Classical Monographs » 3).
- H.-J. GEHRKE, « Bemerkungen zu Hippodamos von Milet », in *Demokratie und Städtebau im Altertum* (Konstanz, Deutscher Kunstverlag: in corso di pubblicazione).
- A. GIULIANI, *La definizione aristotelica della giustizia. Metodo dialettico e analisi del linguaggio normativo* (Perugia, Edizioni Universitarie, 1971).
- A. W. GOMME, *A Historical Commentary on Thucydides*, vol. II (Oxford, Clarendon Press, 1956).
- G. B. KERFERD, *The Sophistic Movement* (Cambridge University Press, 1981).
- I. LANA, *Studi sul pensiero politico classico* (Napoli, Guida, 1973: « Esperienze » 21).
- P. LEVEQUE - P. VIDAL-NAQUET, *Clisthène l'Althénien* (Paris, Les Belles Lettres, 1973: « Annales Littéraires de l'Université de Besançon » 65).
- A. A. LONG, « Methods of Argument in Gorgias *Palamedes* », *I archa Sophistiki / The Sophistic Movement* (Papers Read at the First Intern. Symposium on the Sophistic Movement, Organized by the Greek Philosophical Society, 27-29 Sept. 1982 (Athens, Kardamitsa, 1984: « Athenian Library of Philosophy »), 233-241.
- D. M. MACDOWELL, *The Law in Classical Athens* (London, Thames & Hudson, 1978: « Aspects of Greek and Roman Life »).
- G. MAZZARA, « Unità metodologica e concettuale nel PTMO e nelle opere apodittiche *Elena e Palamede* », *Gorgia e la Sofistica, Atti del Convegno Internazionale (Lentini-Catania, 12-15 dic. 1983)*, a cura di L. Montoneri e F. Romano (Catania 1986 [= *Siculorum Gymnasium*, n.s. 38]), 171-205.
- K. NARIS, « *Un Antifonte o due?* ». *Sulle analogie riscontrabili tra i papiri e le Tetralogie* (Tesi di Laurea: Università di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, anno accademico 1986/87).
- M. L. OSBORNE, « Entertainment in the Prytaneion at Athens », *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* XLI 1981, 153-170.
- H. PASSERON, *L'Affaire Protagoras-Evalthe* (Nice 1970: dattiloscritto inedito, a cura di alcuni allievi).
- D. PLACIDO, « Protágoras y Pericles », *Hispania Antiqua* II 1972, 7-19.
- P. J. RHODES, *A Commentary of the Aristotelian Athenaion Politeia* (Oxford, Clarendon Press, 1981).
- L. RADERMACHER, *Artium Scriptores (Reste der voraristotelischen Rhetorik)* (Wien, Rohrer, 1951: « Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse, Sitzungsber. » 227.3).
- L. ROSSETTI, « La certitude subjective inébranlable », in *Positions de la Sophistique*, édité par B. CASSIN (Paris, Vrin, 1986), 195-209.
- T. SAUNDERS, « Protagoras and Plato on Punishment », in G.B. Kerferd (ed.), *The Sophists and their Legacy* (Wiesbaden, Steiner, 1981: « Hermes Einzelschriften » 44), 129-141.

- J. SZIDAT, « Hippodamos von Milet, Seine Rolle in Theorie und Praxis der griechischen Stadtplanung », *Bonner Jahrbücher* CLXXX 1980, 31-44.
- A. TORDESILLAS, « Palamède contre toute raison », in *La naissance de la raison en Grèce*, édité par J.-F. Mattei (Paris, P.U.F.: in corso di pubblicazione).
- S. TZITZIS, « Che cos'è la filosofia penale », *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* 64 (1987), 58-67.
- M. UNTERSTEINER, *I Sofisti* (Milano, Lampugnani Nigri, 1967²).
- J.-P. VERDANT, *Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de psychologie historique* (Paris, Maspero, 1965); trad. ital. *Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica* (Torino, Einaudi, 1970).
- H.-J. WOLFF, *Griechisches Rechtsdenken*, vol. II (Frankfurt, Klostermann, 1952).